

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 274/2002

OGGETTO: Procedura di mobilità d'ufficio nei confronti dei segretari comunali e provinciali al quarto anno di disponibilità. Art.19, comma 15, del d.P.R. 465/1997 e art.101 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno **duemiladue** addì **9** del mese di **luglio** alle ore **14.15** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agencia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|---|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 274 DEL 9 LUGLIO 2002

Oggetto: Procedura di mobilità d'ufficio nei confronti dei segretari comunali e provinciali al quarto anno di disponibilità. Art.19, comma 15, del d.P.R. 465/1997 e art.101 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il combinato disposto dell'art.101 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.19 del d.P.R. 465/1997 ai sensi del quale il segretario non confermato, revocato, o comunque privo di incarico, è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni, decorsi i quali senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di "mobilità d'ufficio" ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni;

Visto l'art.18 del d.P.R. 465/1997 avente ad oggetto la disciplina relativa alla "mobilità transitoria" dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art.19, comma 11, del d.P.R. 465/1997, che prevede la "mobilità a domanda" dei segretari comunali e provinciali;

Richiamata la nota n.741/9/NAP del 08.03.2002, acquisita al prot.6191 del 18.03.2002, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'esprimere parere in merito al trattamento spettante ai segretari *de quibus*, ha richiamato espressamente *"le disposizioni previste dal D.Lgs. n.165/2001 relative alla gestione delle eccedenze di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, ritenendo che, al datore di lavoro, che nel caso di specie deve individuarsi nell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, spetti l'onere di corrispondere il trattamento economico al personale in attesa di essere collocato per mobilità e sino al collocamento stesso"*;

Richiamata la nota n.44608 del 22.04.2002, trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato di *"concordare con il parere espresso da codesto Dipartimento della Funzione Pubblica, che sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, ha individuato nell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali l'Amministrazione tenuta alla corresponsione del trattamento economico dei segretari comunali collocati d'ufficio in mobilità decorso il periodo di quattro anni nella posizione di disponibilità"*;

Vista la deliberazione n.212 con cui il Consiglio nazionale d'Amministrazione nella seduta del 9 maggio 2002, ha ratificato il decreto del

Presidente n.8954 del 23.04.2002, e, per l'effetto, incaricato il Responsabile dell'Area operativa Contabile dell'Agenzia di avviare il suddetto procedimento di mobilità;

Vista la nota n.11313 del 23 maggio 2002 con cui questa amministrazione ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali di categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, commi 1 e 3, del D.Lgs. 165/2001, ed ai fini della decorrenza dei termini nello stesso richiamati, l'avvio della procedura di mobilità nei confronti dei segretari collocati in posizione di disponibilità a far data dal 1998, per i quali, nell'anno in corso, decorrono i quattro anni previsti dall'art.19, comma 15, del d.P.R. 465/1997;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento effettuate ex art.7 della legge 241/1990 ai diretti interessati;

Vista la nota acquisita al prot.n.12701 del 10.06.2001 con cui le OO.SS. di categoria eccepivano l'illegittimità dell'attivazione della procedura di mobilità ex art.33 del D.Lgs.165/2001, asserendo che nei confronti dei segretari comunali e provinciali trovasse applicazione esclusivamente la disciplina di carattere speciale di cui all'art.101, comma 4, del D.Lgs.267/2000, agli artt. 18 e 19 del d.P.R. 465/1997 e al DPCM 24.06.1998;

Visto il DPCM del 24.06.1998 avente ad oggetto la procedura di mobilità dei segretari comunali e provinciali sostituiti ai sensi dell'art.15, comma 7, del d.P.R. 465/1997, che, tuttavia, si applica in sede di prima attuazione dello stesso decreto;

Vista la deliberazione n. 104/2000 che regola in modo dettagliato la mobilità dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità e il passaggio diretto dei segretari comunali e provinciali presso altre amministrazioni ai sensi dell'art.33 del d.lgs.29/93 nel testo modificato dal d.lgs. 80/98 (oggi art.30 D.Lgs.165/2001);

Vista la nota n. 13008 del 13.06.2002, con cui questa Amministrazione chiedeva al consulente giuridico dell'Agenzia, Cons. Raffaele Maria De Lipsis, parere in ordine alla correttezza dell'avviata procedura di mobilità d'ufficio;

Considerato che, il suddetto parere, trasmesso con nota n. 6/2000 del 25.06.2002, acquisita al prot.n. 14218 del 01.07.2002, è da intendersi quale parte integrante della presente deliberazione, con riferimento, in particolare, ai seguenti punti:

“non appare concettualmente sostenibile (...) che nei confronti dei segretari comunali e provinciali si possono applicare anche le minuziose procedure di mobilità collettiva previste nel richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/01, le quali – come è noto scattano in presenza di diversi presupposti (la rilevazione di impreviste eccedenze di personale), sono suffragate da precise indicazioni

motivazionali non presenti nella fattispecie in esame (...) e producono diverse conseguenze rispetto a quelle tipiche della mobilità d'ufficio dei segretari(...)".

"la corretta applicazione della procedura di mobilità d'ufficio dei segretari in posizione di disponibilità non può attuarsi con riferimento all'art.33 del D.Lgs. 265/2001. Il riferimento effettuato nella nota del responsabile pro-tempore dell'Area operativa contabile dell'Agenzia alla citata disposizione può essere inteso nell'accezione minimale di assolvimento di un onere di informativa alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto in ordine al comportamento che si intende attuare nei confronti dei soggetti interessati;"

"l'esatto quadro giuridico di riferimento poggia sulle disposizioni contenute sia nell'art.19, comma 15, d.P.R. 465/1997 (che non si ritiene abrogato dal TUEL) che nell'art. 101 del D.Lgs. 267/2000, oltre che nel vigente CCNL, le quali tutte insieme formano l'ordinamento speciale della categoria;"

"non si ritiene applicabile alla fattispecie il DPCM 24 giugno 1998;"

"il collocamento in mobilità dei segretari va attivato dall'Agenzia autonoma, di concerto con Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha l'onere di curare l'ulteriore corso della procedura e va preparato con idonee conferenze di servizi, alle quali vanno invitati anche il Ministro dell'Economia e quello Vigilante. Trattandosi di conferenze di servizi non è possibile, in questa fase, l'allargamento alle OO.SS. ed all'Aran, con le quali, invece, va aperto un tavolo tecnico sulle possibili sfaccettature della problematica de qua e sulle probabili soluzioni - a valenza sindacale - che intendono raggiungere;"

"...non sembra che allo stato attuale della procedura di mobilità d'ufficio avviata dall'agenzia comporti la denunciata "grave lesione dei diritti soggettivi dei segretari coinvolti", tale da indurre l'Amministrazione ad agire in via di autotutela per la caducazione di eventuali atti a rilevanza esterna..."

Ritenuto di dover aderire al richiamato parere attivando la procedura di mobilità d'ufficio dei segretari comunali e provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 15, d.P.R. 465/1997 e dell'art. 101 D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente CCNL di categoria;

Considerato che i segretari, per i quali sia decorso il quarto anno di disponibilità, possono comunque ricorrere all'istituto della mobilità volontaria, così come disciplinato dal vigente ordinamento, finché non sia conclusa la procedura di mobilità d'ufficio;

Considerato che gli atti, fino ad oggi posti in essere da questa amministrazione, oggetto di contestazione, non necessitano di un atto di caducazione da parte di questa Amministrazione, in quanto rispondono,

comunque, ad un preciso onere minimo di informazione, relativo all'attivazione della procedura di mobilità d'ufficio, nei confronti di quei soggetti che ne sono stati destinatari;

Ritenuto opportuno adottare una procedura di mobilità d'ufficio conforme alle modalità delineate nel richiamato parere;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di confermare l'efficacia degli atti amministrativi posti in essere da questa amministrazione nell'ambito dell'attivata procedura relativa alla mobilità d'ufficio, da intendersi nell'accezione minimale di assolvimento di un onere di informativa alle OO.SS. e ai soggetti interessati, in ordine all'attivazione della procedura de qua;
2. di prendere atto che, ai fini dell'attuazione della procedura di mobilità d'ufficio dei segretari comunali e provinciali, non trova applicazione l'art. 33 del D.Lgs.165/2001;
3. di prendere atto che l'esatto quadro giuridico di riferimento è costituito dall'art.19, comma 15, d.P.R. 465/1997, dall'art. 101 del D.Lgs. 267/2000, e dal vigente CCNL di categoria;
4. di sollecitare il Dipartimento della Funzione pubblica affinché indichi apposita conferenza di servizi tra l'Agenzia e il dipartimento medesimo, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno e le altre Amministrazioni che si riterrà opportuno invitare, e curi altresì l'ulteriore corso della procedura al fine di conseguire risultati omogenei a quelli raggiunti nel comparto dirigenti del pubblico impiego e, in termini più generali, evitare discrasie con il comparto direttivi del pubblico impiego;
5. di ravvisare l'opportunità di una presenza costruttiva dell'Agenzia agli eventuali tavoli tecnici instaurati presso le amministrazioni competenti per l'esame di tutte le possibili sfaccettature della problematica relativa al trattamento giuridico ed economico del segretario (come, per esempio, il tavolo tecnico per la futura definizione del nuovo CCNL di categoria);
6. di consentire ai segretari, per i quali sia decorso il quarto anno di disponibilità, di ricorrere all'istituto della mobilità volontaria, così come disciplinato dal vigente ordinamento, finché non sia conclusa la procedura di mobilità d'ufficio.
7. La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
---------------	-------------------------------------